

Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali – estensione Camelot

IIS BARSANTI, MSIS00600A, MASSA (MS)

Approvato con delibera del Collegio dei Docenti n. _ _ del 28/09/2026

Riferimenti normativi

Art. 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca

2919-2921, sottoscritto il 18 gennaio 2024. Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 3803 del 30 giugno 2026 e relativo allegato tecnico, Requisiti tecnico organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche. D.Lgs. 297/1994, artt. 7 e 37. D.Lgs. 82/1995, Codice dell'Amministrazione Digitale. Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003. Linee guida AgID in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, sicurezza ICT e identità digitale. DPCM 3 dicembre 2013 e Linee guida AgID 2029 e successive modifiche.

ART. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'istituto in modalità telematica, con tutti i componenti a distanza, e in modalità mista, con una parte dei componenti in presenza e una parte a distanza.
2. Il regolamento si applica al collegio dei docenti e alle sue articolazioni e ai consigli di classe, comprese le sedute che comportano deliberazione.
3. Il regolamento si applica altresì, in forza dell'autonomia organizzativa dell'istituzione, ai gruppi di lavoro per l'inclusione e alle riunioni di programmazione, in quanto compatibile.
4. Per il consiglio di istituto restano ferme le disposizioni normative e regolamentari ad esso specificamente applicabili.
5. Il ricorso alla modalità telematica è facoltativo ed è disposto dal presidente dell'organo nell'atto di convocazione, valutata l'opportunità e assicurata la piena funzionalità del collegamento a tutti gli aventi diritto.

ART. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per quanto segue.

- a) Seduta telematica, la riunione per la quale tutti i componenti partecipano a distanza.
- b) Seduta mista, quella in cui una parte partecipa in presenza e una parte a distanza.

- c) Collegamento simultaneo, la connessione audio video che consente a tutti i partecipanti di seguire la discussione, intervenire, visionare i documenti ed esprimere il voto in tempo reale.
- d) Piattaforma, l'ambiente informatico utilizzato per la seduta e per le votazioni, rispondente ai requisiti dell'art. 3.
- e) Presenza, la partecipazione, verificata mediante identificazione personale, per l'intera durata della trattazione di ciascun punto.
- f) Sistema di voto, la funzione o la piattaforma che raccoglie e computa i voti nel rispetto dei requisiti dell'art. 3.

ART. 3 Requisiti della piattaforma e del sistema di voto

La piattaforma e il sistema di voto adottati devono garantire quanto segue.

- a) Identificazione certa e personale di ciascun avente diritto, mediante credenziali univoche e non condivise. È vietato l'uso di credenziali condivise o impersonali.
- b) Autenticazione adeguata al livello di rischio della votazione, privilegiando ove possibile modalità di autenticazione forte, con misure idonee a prevenire accessi non autorizzati, utilizzi impropri delle credenziali e fenomeni di impersonificazione.
- c) Gestione sicura delle sessioni, con tracciamento delle sessioni attive, interruzione automatica in caso di inattività e prevenzione degli accessi simultanei non autorizzati.
- d) Unicità del voto, per cui ogni avente diritto può esprimere uno e un solo voto per ciascun quesito, in modo verificabile.
- e) Integrità e sicurezza, per cui i dati e i risultati non sono alterabili, con cifratura delle comunicazioni e dei dati, controllo degli accessi basato sui ruoli e monitoraggio degli accessi.
- f) Trasparenza e verificabilità, per cui la seduta e le operazioni di voto sono ricostruibili a posteriori mediante il registro degli eventi e le evidenze tecniche prodotte dalla piattaforma.
- g) Segretezza del voto ove richiesta ai sensi dell'art. 9, mediante separazione strutturale e irreversibile tra l'autenticazione e l'espressione del voto, così che il voto non sia riconducibile al votante in alcun archivio, schermata o report, e con gestione di log e metadati tale da escludere la re-identificazione anche indiretta.
- h) Produzione di verbali ed evidenze degli esiti in forma immutabile, completi e provvisti di strumenti atti a garantire autenticità, integrità e contestualizzazione, esportabili in formati standard e idonei alla successiva sottoscrizione da parte dell'istituzione mediante firma digitale o Firma Elettronica Avanzata, e ai conseguenti processi di protocollazione,

fascicolazione e conservazione a norma secondo le Linee guida AgID, che restano in capo all'istituzione o al suo conservatore, con l'assistenza del fornitore.

- i) Conformità al Regolamento UE 2916/679, con le garanzie di cui all'art. 12.
- 2. L'istituzione verifica preventivamente la coerenza della soluzione adottata con i requisiti di cui al comma 1, acquisendo dal fornitore della piattaforma la documentazione tecnica attestante le caratteristiche del sistema e una dichiarazione di conformità ai requisiti dell'allegato tecnico ministeriale.
- 3. Le votazioni a scrutinio segreto si svolgono esclusivamente mediante il sistema di voto di cui al comma 1, anche quando la discussione si svolge su un sistema di videoconferenza distinto ai sensi dell'art. 11, comma 9. Le funzioni di sondaggio o di votazione integrate nelle piattaforme di videoconferenza o di collaborazione sono utilizzabili per lo scrutinio segreto soltanto qualora sia verificato, anche sulla base della documentazione tecnica del fornitore, che assicurino i requisiti di cui al comma 1 e in particolare la separazione di cui alla lettera g). Restano in ogni caso escluse l'alzata di mano in video, l'espressione del voto in chat e ogni altra modalità che non assicuri tale separazione.

ART. 4 Convocazione e accesso alla seduta

- 1. La convocazione è disposta dal presidente con preavviso di almeno [5] giorni, ridotto a [24] ore nei casi di urgenza, con l'indicazione della modalità telematica o mista, dell'ordine del giorno, della data e dell'orario.
- 2. Nell'avviso di convocazione, oppure in comunicazione successiva riservata agli aventi diritto, sono indicati le modalità di accesso alla piattaforma e le istruzioni tecniche. I materiali istruttori sono resi disponibili in un'area riservata.
- 3. Il collegamento è reso accessibile con congruo anticipo, per consentire la verifica delle presenze all'orario di inizio.

ART. 5 Identificazione dei partecipanti

- 1. L'accesso alla seduta e alle votazioni avviene mediante credenziali personali e univoche, assegnate dall'istituto oppure recapitate al singolo avente diritto dalla piattaforma. È vietato delegare l'accesso o condividere le credenziali.
- 2. All'apertura della seduta chi verbalizza procede all'accertamento dell'identità e delle presenze mediante gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma telematica che si sta utilizzando. Ogni ingresso o uscita successivi sono annotati a verbale.
- 3. L'identificazione dei partecipanti è assicurata dall'accesso con credenziali personali di cui al comma 1. Nelle votazioni a scrutinio segreto la verifica riguarda la sola partecipazione e non le modalità di espressione del voto.

ART. 6

Validità della seduta e numero legale

1. La seduta telematica è validamente costituita quando risulti collegato e identificato il numero di aventi diritto necessario al raggiungimento della maggioranza richiesta per la validità della seduta, accertata a cura di chi verbalizza.
2. Il numero legale deve permanere per tutta la durata della seduta. Qualora venga meno, il presidente sospende o chiude la seduta, dandone atto a verbale.
3. Nelle sedute miste concorrono al numero legale sia i presenti in sede sia i collegati a distanza regolarmente identificati.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 297/1994, salve le diverse maggioranze previste da disposizioni speciali. In caso di parità prevale il voto del presidente (ove sia possibile conoscere il voto di ciascun avente diritto). Il rispetto della maggioranza richiesta è accertato per ciascuna deliberazione e riportato a verbale, anche mediante le funzioni di calcolo della piattaforma.

ART. 7

Svolgimento della seduta e disciplina degli interventi

1. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico, assistito da chi è designato a verbalizzare.
2. Il presidente regola la discussione, concede la parola secondo l'ordine delle richieste.
3. L'animatore digitale o docente designato dal Dirigente Scolastico pone in votazione le proposte formulate mediante l'apposita funzione della piattaforma.
4. E' assicurata a tutti i partecipanti la possibilità di intervenire, visionare i documenti e prendere visione degli esiti delle votazioni.

ART. 8

Votazione palese

1. Le votazioni sono di norma palesi. Il voto palese è espresso mediante l'apposita funzione della piattaforma che registri l'esito in forma nominativa.
2. Del risultato, con l'indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti, è dato atto a verbale.

ART. 9

Votazione segreta

1. La votazione è segreta quando si faccia questione di persone, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 297/1994, e in ogni altro caso previsto dalla legge o richiesto da un componente laddove ammesso.
2. La votazione segreta si svolge esclusivamente mediante il sistema di voto che assicura, ai sensi dell'art. 3, la separazione tra l'autenticazione e l'espressione del voto, l'anonimato tecnicamente dimostrabile, l'unicità del voto e la verificabilità del risultato senza possibilità di risalire al votante.
3. È esclusa ogni forma di voto segreto espressa tramite alzata di mano, chat o moduli non conformi.

ART. 10

Verbalizzazione e conservazione

1. Di ciascuna seduta è redatto verbale, contenente la modalità di svolgimento, telematica o mista, la piattaforma utilizzata, l'accertamento del numero legale, i punti trattati, le dichiarazioni richieste a verbale, gli esiti delle votazioni e le delibere adottate.
2. Il verbale è formato e sottoscritto digitalmente, anche mediante gli strumenti di firma in uso nell'istituto, e quindi protocollato.
3. Il verbale e i risultati delle votazioni sono conservati a norma secondo le Linee guida AgID.

ART. 11

Gestione dei malfunzionamenti della seduta e delle votazioni

1. Il presidente rileva e dichiara il malfunzionamento, anche su segnalazione di chi verbalizza o di un partecipante, e ne dà atto a verbale con l'indicazione dell'ora e della natura del problema.
2. Ai fini del presente articolo si distinguono il malfunzionamento degli strumenti impiegati per la seduta o per il voto, il problema riguardante il singolo partecipante e il malfunzionamento rilevato dopo la chiusura di una votazione.
3. Il presidente sospende le operazioni quando il malfunzionamento impedisce l'accertamento delle presenze o del numero legale, la partecipazione alla discussione di tutti o di una parte rilevante dei componenti, oppure la regolare espressione del voto. Durante la sospensione non si aprono nuove votazioni. Il presidente indica l'ora di ripresa e ne dà comunicazione ai partecipanti.
4. Se il malfunzionamento non è superato, il presidente valuta se prolungare la sospensione, oppure rinviare la seduta, dandone atto a verbale. Le deliberazioni già assunte prima dell'interruzione conservano validità e il verbale indica i punti non trattati.

5. Se per effetto del malfunzionamento viene meno il numero legale, il presidente sospende i lavori e, se il numero legale non è ripristinato entro il termine indicato al comma 4, dichiara chiusa la seduta con l'indicazione dei punti non trattati.
6. Se il malfunzionamento si verifica con una votazione aperta e ha inciso o può avere inciso sulla libera e regolare espressione del voto o sull'esito, il presidente dichiara annullata la votazione e la fa ripetere dopo il ripristino. La votazione ripetuta si svolge come nuova votazione di identico contenuto, sostituisce integralmente la precedente e i voti espressi nella votazione annullata non concorrono all'esito. Se il malfunzionamento non ha inciso sulla regolarità della votazione, questa prosegue o conserva validità e il fatto è comunque annotato a verbale.
7. Se il problema riguarda il singolo partecipante, quale l'indisponibilità del proprio dispositivo o del collegamento, la seduta prosegue. Il presidente può attendere il rientro del partecipante prima di chiudere la votazione in corso. Il mancato voto del partecipante che non rientra è rilevato come tale e non determina di per sé l'invalidità della votazione, fermo restando il rispetto dei quorum previsti.
8. Se il malfunzionamento è rilevato dopo la chiusura di una votazione e incide sulla correttezza o sulla verificabilità dell'esito, il presidente informa i componenti e sottopone all'organo la ripetizione della votazione nella medesima seduta oppure in una seduta successiva, dandone atto a verbale.
9. Ogni malfunzionamento e la relativa gestione sono annotati a verbale, con l'ora di rilevazione, la natura del problema, la decisione assunta, l'ora di ripresa, di prosecuzione con modalità alternative o di rinvio, e l'esito delle votazioni interessate. Le evidenze prodotte dai sistemi impiegati sono allegate al verbale.
10. Il componente che subisce l'interruzione ne dà tempestiva comunicazione con i canali indicati nell'avviso di convocazione. L'istituzione si avvale del supporto tecnico dei rispettivi fornitori secondo il livello di assistenza attivato.

ART. 12 Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento è l'istituzione scolastica. I dati sono trattati per le sole finalità connesse allo svolgimento delle sedute, in base agli obblighi di legge e all'esercizio di pubblici poteri.
2. Il fornitore della piattaforma è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2916/679. È verificata la localizzazione dei dati nell'Unione Europea oppure la presenza di garanzie adeguate.
3. Ove il trattamento presenti rischi elevati è effettuata la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
4. La seduta si svolge con collegamento audio video in tempo reale. La registrazione audio video della seduta e la sua conservazione secondo le funzioni previste dalla piattaforma adottata sono ammesse solo se disposte dal presidente nell'atto di convocazione, per finalità di supporto alla verbalizzazione, per il tempo strettamente necessario alla

redazione e all'approvazione del verbale e previa informativa agli interessati. In assenza di tale disposizione non è effettuata alcuna registrazione. È in ogni caso vietata la registrazione da parte dei singoli partecipanti, con qualsiasi strumento.

ART. 13 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è approvato con delibera dell'organo competente ed entra in vigore dalla data di [pubblicazione all'albo online oppure esecutività della delibera].
2. Il regolamento è pubblicato all'albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente e ai regolamenti dell'istituto.